

Allegato "B" al n. 1269 di Raccolta

**STATUTO della Società «COGESA S.P.A.»**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**- ARTICOLO 1 -**

**DENOMINAZIONE**

1.1. È costituita la società per azioni a capitale totalmente pubblico, denominata "COGESA S.P.A.".

1.2. La società opera nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con gli enti pubblici che la controllano.

1.3. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della società, possono essere soci della società "COGESA S.P.A." in esclusiva gli enti locali individuati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni (cd. T.U.E.L.) nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali.

È esclusa tassativamente la partecipazione di soggetti privati.

**- ARTICOLO 2 -**

**SEDE**

2.1. La Sede è in Sulmona.

2.2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

	2.3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi	
	secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci, così come	
	previsto dall'art.2299 del c.c. .	
	2.4. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello	
	risultante dal Libro Soci.	
	<b>- ARTICOLO 3 -</b>	
	<b>DURATA</b>	
	3.1. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre	
	duemilacinquanta).	
	3.2. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, come anche	
	anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea	
	Straordinaria dei soci.	
	<b>- ARTICOLO 4 -</b>	
	<b>OGGETTO</b>	
	4.1. La Società, quale soggetto di cui gli enti pubblici locali	
	titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei	
	servizi secondo il modulo "in house providing", ha per oggetto:	
	- la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i	
	servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi allo	
	spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento,	
	stoccaggio, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti,	
	comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico,	
	siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati	
	dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D.	
	Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e	

di ripristino ambientale e all'igiene urbana.

Dette finalità sono garantite attraverso:

- la progettazione e la gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- la progettazione e la gestione di aree ed impianti per il trattamento dei rifiuti indicati all'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e per la produzione di ammendanti, fertilizzanti e concimi, indicati dal D. Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 e successive modifiche;

- l'attività di trasporto conto terzi legata al servizio di cui trattasi;

- la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, l'incremento delle raccolte differenziate, l'ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività

	cimiteriali, la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;	
	- la gestione della fiscalità locale e dell'attività cartografica-	
	informativa del territorio, relativamente alle materie di	
	competenza;	
	- la comunicazione e l'educazione ambientale;	
	- le attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti	
	inquinati;	
	- la migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie	
	prime seconde prodotte dalle attività di raccolta, selezione,	
	trattamento recupero e riciclaggio, in forma diretta o mediante la	
	stipula di contratti commerciali per la collocazione dei materiali	
	riciclabili o mediante l'esecuzione diretta di opere e servizi che	
	richiedano l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività	
	aziendale;	
	- la costituzione e la partecipazione a holding, consorzi, società	
	tra enti, società pubbliche o miste, con l'obiettivo di	
	razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia nel campo	
	dell'erogazione dei servizi di istituto sia in quello degli	
	acquisti e delle forniture di materie prime e seconde, di	
	macchinari ed apparati, di energia;	
	- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza	
	ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di	
	amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera	
	a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.	
	- la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque	

connessa con i fini sociali.

**4.2.** L'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci, enti locali possessori di azioni in quanto soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.

**4.3.** Fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, l'organo amministrativo, se la legge lo consente, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici può compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, bancarie e ipotecarie;
- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenza in società, imprese, consorzi o associazioni, e comunque in altri soggetti giuridici aventi l'oggetto o le finalità uguali, simili, complementari, accessorie, strumentali ai propri, nonché costituire e /o liquidare i soggetti predetti il tutto nel rispetto e nei limiti di cui all' art. 2361 c.c.;

- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli

	altri enti pubblici e le Università, e stipulare con essi	
	convenzioni e accordi di collaborazione in genere;	
	- costituire o partecipare a società, alle quali anche affidare	
	fasi strumentali e/o complementari della propria attività, per	
	uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza	
	ed efficacia, nel rispetto della legislazione nazionale e	
	comunitaria vigente in materia di gestione "in house providing";	
	- partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altri	
	imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le	
	attività connesse a tali servizi, a condizione che oltre l'ottanta	
	per cento del fatturato sia effettuato a favore degli enti pubblici	
	locali soci, secondo il criterio di prevalenza appreso definito, e	
	che la produzione ulteriore permetta di conseguire economie di	
	scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività	
	principale della società.	
	<b>4.4.</b> Per favorire il raggiungimento del suo scopo sociale, la	
	Società potrà, inoltre, estendere la sua attività al di fuori	
	dell'ambito territoriale di riferimento, partecipando alla gestione	
	di servizi, allo svolgimento di attività e/o all'affidamento di	
	incarichi di altri enti territoriali, con l'unico limite	
	dell'inerenza, del collegamento e del vincolo funzionale tra il	
	servizio o l'attività eccedente l'ambito locale e la cura degli	
	interessi e delle esigenze della collettività locale di proprio	
	riferimento e comunque nel rispetto del principio di prevalenza	
	come appreso definito.	

4.5. Al fine di garantire il rispetto del criterio di prevalenza, la società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**- ARTICOLO 5 -**

**CONTROLLO ANALOGO**

5.1. I comuni e/o enti pubblici esercitano sulla base dei principi indicati nel presente statuto, il "controllo analogo congiunto" sulla società, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali sono composti da rappresentanti di tutti i comuni e/o enti partecipanti; b) i comuni e/o enti partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; c) la società non persegue interessi contrari a quelli comuni e/o enti partecipanti. Tale forma di controllo si aggiunge al criterio civilistico esercitato dall'assemblea della società ed assume connotati penetranti di indirizzo, programmazione e controllo delle attività di gestione straordinaria e ordinaria.

5.2. Esso si sostanzia in un controllo diretto della gestione strategica da parte dei comuni e/o enti pubblici soci, senza peraltro implicare un potere totalmente pervasivo che consenta la

	diretta determinazione di tutte le scelte amministrative di comuni	
	e/o enti pubblici.	
	<b>5.3.</b> I requisiti del controllo analogo congiunto possono essere	
	acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti	
	parasociali da stipularsi mediante apposita convenzione pubblica ai	
	sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni e/o se costituita, mediante	
	l'autorità d'ambito o altra forma interlocale contemplata dalla	
	legislazione nazionale e/o regionale in relazione alla	
	organizzazione e/o gestione di determinati servizi pubblici locali.	
	La convenzione pubblica definirà modalità di funzionamento,	
	organizzazione interna, norme di autofinanziamento, rapporti con	
	gli organi della società.	
	<b>5.4.</b> Gli enti soci della società potranno munirsi di un apposito	
	omogeneo regolamento per il controllo analogo congiunto.	
	Sono comunque sottoposti al controllo preventivo gli atti	
	fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo	
	puramente esemplificativo:	
	- bilancio di previsione annuale	
	- programma triennale degli interventi e degli obiettivi;	
	- ogni operazione immobiliare;	
	- assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni,	
	ipoteche ed altre forme di garanzia;	
	- atti di regolamentazione a rilevanza esterna;	
	- modifiche statutarie;	



- nomina, sostituzioni e poteri degli amministratori e dei liquidatori;

- riduzione o aumento di capitale;

- schemi generali dei contratti di servizio affidati che dovranno contenere i seguenti elementi:

a) la durata dell'affidamento;

b) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di miglioramento;

c) il programma di espansione dei servizi;

d) le modalità di determinazione di eventuali tariffe;

e) le modalità di vigilanza e controllo sui servizi e sulla gestione da parte del singolo Ente;

f) le modalità di informativa e di cooperazione;

g) le modalità di determinazione del canone da corrispondere a fronte del servizio erogato, nonché eventuali riconoscimenti dovuti dalla società al comune connessi con l'affidamento.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE-SOCI-AZIONI-OBBLIGAZIONI-RECESSO**

#### **- ARTICOLO 6 -**

##### **CAPITALE**

**6.1.** Il capitale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) rappresentato da 1.200 (milleduecento) azioni di 100,00 (cento virgola zero zero) euro ciascuna.

**6.2.** Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno

essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

**6.3.** I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti.

**6.4.** Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**- ARTICOLO 7 -**

**AZIONI. DETENZIONE E TRASFERIMENTO**

**PRELAZIONE.**

**7.1.** Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

**7.2.** Ogni azione dà diritto ad un voto.

**7.3.** La società è ad esclusivo capitale pubblico. Pertanto, le azioni possono essere possedute dai Comuni e da altri enti pubblici locali, individuati all'articolo 1 che precede.

**7.4.** Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni che verranno emesse in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore

Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10

giorni dal ricevimento.

**7.5.** I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione,

entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma

precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata

a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o

all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di

acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione

offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento,

provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a

mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto

pervenute.

**7.6.** Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le

azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno

attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al

capitale della società. Nell'ipotesi di un numero di azioni non

suddivisibile a fronte di più richieste, saranno assegnate con

sorteggio le sole azioni non suddivisibili.

**7.7.** Le azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere

non soggette alla richiesta di prelazione possono essere cedute ad

altri soggetti, nei limiti soggettivi previsti dal presente

statuto, che possono assumere la qualità di soci al prezzo di cui

all'offerta. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla

società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

**7.8.** E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

**7.9** In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art.1 comma 1.3. del presente statuto, la partecipazione azionaria del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter c.c.

**- ARTICOLO 8 -**

**OBBLIGAZIONI**

**8.1.** La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

**8.2.** L'emissione di obbligazioni è riservata all'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del c.c.

**8.3.** Con successiva modifica del presente statuto può essere conferita facoltà agli amministratori di emettere una o più volte obbligazioni, convertibili o meno, per un ammontare e per il periodo massimo fissato nella delibera.

- ARTICOLO 9 -

**RECESSO**

**9.1.** Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni,

è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure

che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente

un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione

in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di

partecipazione;

- nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.

**9.2.** Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in

cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o

comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed inoltre

qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi

prefissati fatto constare dall'Assemblea dei soci ai sensi

dell'art. 23.9, la Società non si riallinei entro l'anno successivo

agli indirizzi formulati dagli Enti Locali in sede di controllo

preventivo del programma triennale degli interventi e degli

obiettivi.

9.3. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

9.4. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

9.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

9.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **- ARTICOLO 10 -**

#### **ORGANI SOCIALI**

10.1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

c) il Collegio Sindacale.

10.2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società .

## CAPO I

### ASSEMBLEA

#### - ARTICOLO 11 -

#### DEFINIZIONE DELL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

11.1. L'Assemblea è la riunione di tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

11.2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.3. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato.

#### - ARTICOLO 12 -

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

	<b>12.2.</b> La convocazione deve avvenire mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	<b>12.3.</b> La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con fax confermato e con email con notifica di avvenuta ricezione. Ove imposto dalla legge, l'avviso deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.	
	<b>12.4.</b> Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	<b>12.5.</b> L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare indicati in modo esplicito e non generico.	
	<b>12.6.</b> Le Assemblee sono di regola tenute presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può	



fissare un luogo diverso purchè nel territorio di uno degli Enti

Locali Soci.

**- ARTICOLO 13 -**

**TIPOLOGIE DI ASSEMBLEA**

**13.1.** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

**13.2.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo

amministrativo almeno 2 (due) volte all'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio annuale di

previsione e del programma triennale degli obiettivi e gli

interventi;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

**13.3.** Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto

delle previsioni dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio di

esercizio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi l'Organo

Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 le

ragioni della dilazione.

**13.4.** L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è, altresì, convocata:

\* su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

\* su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, di

almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale ovvero dei soci

portatori di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

**13.5.** Nel caso che la richiesta sia fatta dai Sindaci o dai soci,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore

Unico dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

**- ARTICOLO 14 -**

**QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI E COMPETENZE**

**14.1.** L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

**14.2.** In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

**14.3.** È fatto salvo il disposto dell'art. 2369, comma 4 del Codice civile quanto alla approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali.

**14.4.** L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di previsione annuale;

- approvazione il programma triennale degli obiettivi e degli interventi;

- approva il bilancio di esercizio;

	- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il	
	presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato di	
	effettuare la revisione legale dei conti;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- autorizza la nomina dei dirigenti della società e del direttore	
	generale, ove previsti;	
	- autorizza l'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo	
	termine;	
	- autorizza l'acquisto o alienazione di beni immobili;	
	- autorizza la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami di essa;	
	- autorizza la costituzione di pegni, la concessione di avalli,	
	fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzie;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla	
	competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni	
	eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti	
	degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di	
	questi per gli atti compiuti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	<b>14.5.</b> Per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria in	
	prima e seconda convocazione occorre la presenza o la	
	rappresentanza dei soci che rappresentino almeno il 75% del	
	capitale sociale e per la validità delle delibere il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale.	

14.7. Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri e compenso dei liquidatori;

c) le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;

d) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.

- ARTICOLO 15 -

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

15.1. Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

15.2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, da persona designata a mezzo di delega scritta.

15.3. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

15.4. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.

15.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolare

convocazione, la costituzione dei soci, accertandone identità e

legittimità e dirigere il regolare svolgimento dell'Assemblea,

accertando e proclamando i risultati della votazione.

**15.6.** Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

**15.7.** Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non soci, ed

eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando

il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene

redatto da un notaio. In questo caso non è richiesta l'assistenza

del Segretario.

**15.8.** Estratto dal libro dei verbali delle Assemblee deve essere

tempestivamente trasmesso, a cura dell'Organo amministrativo, ai

soci.

## **CAPO II**

### **AMMINISTRAZIONE. POTERI. RAPPRESENTANZA**

#### **- ARTICOLO 16 -**

##### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE**

**16.1.** La società adotta il sistema di amministrazione e controllo

di tipo tradizionale.

**16.2.** L'amministrazione della società è affidata di norma ad un

Amministratore Unico Per specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa, come definite dalla vigente normativa, l'assemblea

può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di

amministrazione composto da tre membri.

	<b>16.3.</b> I componenti dell'organo amministrativo sono scelti, fra	
	persone dotate di particolare competenza tecnica e/o	
	amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso	
	Enti, Aziende Pubbliche e/o Private e devono possedere i requisiti	
	di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme	
	sulle società a controllo pubblico.	
	<b>16.4.</b> Nella scelta degli amministratori viene assicurato il	
	principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un	
	terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o	
	nomine effettuate in corso d'anno.	
	<b>16.5.</b> I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre	
	esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.	
	<b>16.6.</b> L'organo amministrativo scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della loro carica.	
	<b>16.7.</b> Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o	
	altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione, l'intero consiglio si intende decaduto e si	
	applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c.	
	<b>16.8.</b> Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che	
	per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo.	
	Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione	
	al consigliere decaduto.	
	<b>16.9.</b> In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei	
	Consiglieri si applicano gli artt. 2385 e 2386 del c.c.	

16.10. Resta fermo quanto disposto dalle vigenti normative in tema di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle società a controllo pubblico, nonché quanto disposto dal decreto legge n. 293/1994 e s.m.i. in tema di prorogatio degli organi di amministrazione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

##### **PRESIDENZA. RIUNIONI. DELIBERAZIONI**

17.1. La nomina dell'eventuale Presidente dell'organo amministrativo è effettuata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

17.2. Il consiglio può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.3. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altre località purché nel territorio degli Enti locali soci) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

17.4. Il consiglio è convocato a mezzo telegramma, con fax o e-mail con notifica di avvenuta ricezione, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi.

17.5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in

sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

**17.6.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

**17.7.** Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

**17.8.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

**17.9.** Nel caso che l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore unico.

**17.10.** Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono tenuti a relazionare, alla successiva Assemblea dei soci, sulle principali decisioni adottate.

**- ARTICOLO 18 -**

**POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**18.1.** Nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e salvo quanto previsto, anche in deroga all'art. 2380-bis del codice civile, dall'art. 5 del presente statuto, anche in relazione ai



patti parasociali eventualmente sottoscritti dai soci per

l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo, l'Organo

Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto

sociale, che dalla legge e dal presente Statuto non siano

espressamente riservati all'Assemblea.

**18.2.** Oltre ai casi in cui ciò è obbligatorio per legge, l'organo

amministrativo deve richiedere la preventiva approvazione

dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 14 del presente

statuto.

**18.3.** Il potere di rappresentanza di fronte ai terzi ed in

giudizio, spetta all'Amministratore Unico e/o al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e

istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine di

giurisdizione. All'Amministratore Delegato, se nominato, spettano i

poteri di rappresentanza nei limiti della delega.

Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti

necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a

ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione

successiva.

**18.4.** Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art.

19, può delegare parte delle sue competenze, previste dalla legge o

dal presente Statuto. Sono tuttavia, riservate alla sua esclusiva

competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381,

comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che

	devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei componenti del Consiglio stesso:	
	a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;	
	b) funzioni e poteri dell'Amministratore Delegato;	
	c) funzioni e poteri del Direttore Generale;	
	d) approvazione dei piani generali operativi;	
	e) affidamenti bancari;	
	f) azioni giudiziarie e transazioni.	
	<b>18.5.</b> L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	debbono, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione	
	annuale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli	
	indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti	
	dall'assemblea.	
	<b>18.6.</b> Ai sensi dell'art. 2365 del codice civile e ss.mm.ii. è	
	attribuita all'organo amministrativo la competenza ad adottare gli	
	adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.	
	<b>- ARTICOLO 19-</b>	
	<b>DELEGHE</b>	
	<b>19.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato può	
	attribuire deleghe di gestione secondo quanto previsto dal	
	precedente art. 18, ad un solo amministratore salva l'attribuzione	
	di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata	
	dall'assemblea.	
	<b>19.2.</b> Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	

limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricavate valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati esamina i programmi strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

**19.3.** Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2443, 2446, 2447, 2501, e 2506 bis del c.c.

**19.4.** Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue eventuali controllate.

**19.5.** Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può richiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

**19.6.** Anche per gli organi delegati, rimane fermo quanto stabilito dall'art. 18.2 del presente statuto.

## COMPENSI

**20.1.** I compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2389 c.c..

**20.2.** Si applicano le norme stabilite con riferimento al numero, ai compensi e ai rimborsi degli amministratori delle società a controllo pubblico.

**20.3.** E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

## CAPO III

### ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO

#### - ARTICOLO 21 -

##### DIRETTORE GENERALE

**21.1.** L'Assemblea dei soci può nominare un Direttore Generale.

**21.2.** Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione di lavoro in modo altamente professionale, in favore della Società svolgendo le funzioni di cui all'art. 2396 del c.c.

**21.3.** Nell'ambito di tale attività il Direttore Generale, in base alle direttive generali e di semplice indirizzo dell'organo di amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli

amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

**21.4.** In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di cui al presente articolo e comunque tutte quelle definite dal presente incarico verranno svolte dall'Amministratore delegato, se nominato, o dal Presidente.

**21.5.** È competente e responsabile della gestione della Società e in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società secondo gli indirizzi dell'Organo Amministrativo e le direttive generali dell'Amministratore Delegato e nell'ambito dell'attuazione degli accordi e dei contratti di servizio comunque stipulati dalla Società, per il raggiungimento dei suoi fini.

#### **CAPO IV**

#### **CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

#### **- ARTICOLO 22 -**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**22.1.** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti non soci, iscritti nel registro dei revisori contabili.

**22.2.** I componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

**22.3.** I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze

	consecutive del consiglio di amministrazione, decadono	
	dall'ufficio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni	
	novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non	
	partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio,	
	decade dall'ufficio.	
	<b>22.4.</b> Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è stabilito ai	
	sensi dell'art. 2402 del Codice Civile.	
	<b>22.5.</b> La revisione legale dei conti non può essere affidata al	
	Collegio Sindacale. Si applica quanto disposto dal decreto legge n.	
	293/1994 e s.m.i. in tema di prorogatio degli organi di controllo .	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>BILANCIO</b>	
	<b>- ARTICOLO 23 -</b>	
	<b>BILANCIO DI ESERCIZIO, BILANCIO PREVENTIVO E PROGRAMMA TRIENNALE</b>	
	<b>23.1.</b> L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.	
	<b>23.2.</b> Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni	
	di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci, previo deposito presso la	
	sede sociale e trasmissione, per l'esercizio del controllo	
	preventivo, agli Enti locali soci almeno 30 (trenta) giorni prima	
	di quello fissato per la convocazione dell'assemblea che deve	
	approvarlo.	
	Predisporre, ai sensi della vigente normativa, specifici programmi	
	di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa	

l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui al comma successivo .

**23.3.** La relazione sulla gestione deve essere integrata con un'apposita sezione riportante l'analisi motivata degli scostamenti, sia relativa alle attività della gestione sia relativa alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, rispetto al bilancio preventivo.

**23.4.** La relazione del Collegio Sindacale, oltre ai contenuti relativi alle attività previste per legge, deve anche avere ad oggetto la verifica della coerenza delle attività condotte dalla società con gli obiettivi e le finalità stabilite nel suddetto bilancio preventivo.

**23.5.** L'Organo amministrativo entro il 31 dicembre di ogni anno redige un bilancio di previsione e un programma triennale degli obiettivi e degli interventi ovvero un documento di previsione programmatico dei criteri generali dell'azione della società, delle principali attività ed interventi nonché degli obiettivi prefissati per il successivo anno di gestione e per i due anni seguenti.

**23.6.** L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, il bilancio preventivo e il programma di previsione triennale agli Enti locali soci, ai fini dell'esercizio del "controllo analogo". Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire, con le modalità definite nella

convenzione pubblica sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.

n. 267/2000, le proprie osservazioni su tale documento, in ordine

alla compatibilità con gli obiettivi fissati in relazione al

Sistema Locale dei Servizi Pubblici oggetto di affidamento.

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di dar conto adeguatamente di

tali osservazioni e delle loro eventuali rifluenze sull'adozione

dei piani strategici ed operativi, nel breve e nel lungo periodo,

nella Relazione di accompagnamento del programma triennale da

presentare all'Assemblea per l'approvazione.

**23.7.** Il bilancio di previsione ed il programma triennale di

previsione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei

soci, con il parere del Collegio Sindacale che deve anche

verificarne l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della

gestione prevista, entro il 31 marzo di ogni anno.

**23.8.** L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 del Codice

civile, l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le

operazioni previste dal bilancio previsionale, ferma in ogni caso

la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti.

**23.9.** I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo non si

conformi all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci,

possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile,

l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i

provvedimenti che riterrà più opportuni.

**- ARTICOLO 24 -**

**UTILI**



24.1. Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come

segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;

- il rimanente alla costituzione di apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **- ARTICOLO 25 -**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

#### **- ARTICOLO 26 -**

### **RINVIO**

26.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge, e in attesa del relativo adeguamento statutario, quelle sopravvenute ed inderogabili.

Firmato: Quaglia Giuseppe

Maria Francesca Scognamiglio (sigillo).

- Io sottoscritta, Dott.ssa Maria Francesca Scognamiglio,  
Notaio in Pratola Peligna, certifico che la presente copia  
su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo  
conservato nella mia raccolta.